

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita Protetto 80

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita Protetto 80** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra fondi interni e operazioni di switch automatico

A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

B. Inoltre, al verificarsi dell'Evento di Discesa (come di seguito definito), la Società procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Società denominato "VeraVita 15" (il **Fondo VeraVita 15**), anch'esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VeraVita 15 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Società, con caratteristiche analoghe.

La Società provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all'operazione, similmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell'Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non

potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:

- 1) versamenti integrativi;
- 2) switch volontari;
- 3) riscatti parziali volontari o riscatti totali.

Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi

Obiettivi

Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:

- incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il **Valore Quota Protetto**) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (l'**Obiettivo di Protezione**).

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* (l'**Accordo di Protezione**) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il **Valore Quota**) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro.

Tipologie di attività

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:

A) la Componente di Protezione

- titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;
 - OICR monetari (o assimilabili);
-

- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
- liquidità.

B) la Componente di Performance

- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
- titoli azionari;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.

Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica d'investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'Obiettivo di Protezione.

La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione. In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.

L'esposizione ai mercati all'interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'Obiettivo di Protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.

L'Evento di Discesa

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l'"**Evento di Discesa**"), secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore Quota} - \text{Valore Quota Protetto})}{\text{Valore Quota}} < 0,75\%$$

dove:

Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),

Valore Quota Protetto indica l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,

la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.

Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell'Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).

Trascorso il periodo di cui sopra, l'Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo VeraVita 15, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Società eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa.

Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VeraVita 15 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.

Art. 6 – Gestione del Fondo

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Società, mentre alcuni parametri di rischio relativi all'allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Società e *Société Générale* a sensi dell'Accordo di Protezione.

Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione

VeraVita Protetto 80	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione (spettante alla Società) *	1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Costo della protezione (spettante a <i>Société Générale</i>) **	0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni di overperformance	Non previste

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa descritto all'Art. 5

** L'Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di *Société Générale*. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.

Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 4, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 9.

Art. 8 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 7 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
 - gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
 - gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
 - i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
-

- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 9 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 10 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

